



REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI
ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI
DI PROPRIETA' DELLA
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Approvato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n ** dd. **/**/2024

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento contiene le norme intese a disciplinare la concessione temporanea di attrezzature di proprietà della Comunità Valsugana e Tesino destinate allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate da Associazioni, Comitati ed altri Enti del territorio della Comunità Valsugana e Tesino.
2. Per attrezzature della Comunità si intendono:
 - N. 2 LAVASTOVIGLIE ARISTARCO MODELLO AF5035M
 - N. 1000 PIATTI PIANI
 - N. 500 PIATTI FONDI
 - N. 400 PIATTI DA DESSERT
 - N. 4 CARRELLI PORTAPIATTI
 - N. 500 SET FORCHETTA E COLTELLO
 - N. 250 CUCCHIAI DA MINESTRA
 - N. 200 VASSOI DA CAMERIERE
 - N. 10 CONTENITORI DI POSATE CON COPERCHIO

ARTICOLO 2

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza utilizzando la modulistica reperibile sul sito istituzionale della Comunità, inoltrandola all'indirizzo PEC: comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it o consegnandola manualmente presso l'Ufficio Segreteria della Comunità sito al 1° piano in piazzetta Ceschi n. 1, Borgo Valsugana.
2. Il termine di presentazione della domanda è di norma di 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

ARTICOLO 3

UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

1. L'uso delle attrezzature, oltre che per iniziative e/o manifestazioni istituzionali o patrocinate dalla Comunità Valsugana e Tesino, è consentito, con le modalità definite dal presente regolamento, ad Associazioni, Enti, organizzazioni o soggetti pubblici che ne facciano richiesta, per attività e manifestazioni culturali e sociali di interesse pubblico anche aventi scopo di lucro, al fine di promuovere ed integrare le iniziative locali.
2. In caso di più iniziative concomitanti per luogo o periodo di svolgimento, le attrezzature verranno messe a disposizione secondo il seguente ordine di priorità:
 - Iniziative organizzate dalla Comunità Valsugana e Tesino
 - Iniziative patrocinate dalla Comunità Valsugana e Tesino
 - Iniziative di Associazioni
 - Altre iniziative

3. In caso di ulteriore concomitanza sarà data la precedenza all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza presso il Protocollo della Comunità.

ARTICOLO 4

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione delle attrezzature viene disposta dal Responsabile di Settore competente sulla base delle disponibilità all'atto della richiesta e nel rispetto delle priorità.
2. La concessione viene comunicata al richiedente in forma scritta entro 15 giorni dalla data di protocollo della domanda.
3. In forma scritta deve essere analogamente comunicato il rifiuto alla concessione entro lo stesso termine di cui al precedente comma, con espressa indicazione del motivo del diniego.

ARTICOLO 5

MODALITA' D'USO DELLE ATTREZZATURE

1. Le attrezzature saranno formalmente consegnate al richiedente, previa redazione e sottoscrizione di un verbale di consistenza dei beni ed in relazione ai quali lo stesso assume tutti gli obblighi di custodia e della cui integrità si fa garante verso la Comunità Valsugana e Tesino.
2. L'organizzatore dovrà riportare nelle comunicazioni di pubblicità della manifestazione o evento (volantini, cartellonistica ecc.) i riferimenti al sostegno offerto dalla Comunità attraverso la concessione in uso delle attrezzature, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione di concessione delle attrezzature.
3. Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare e conservare, secondo le regole della buona diligenza, le attrezzature per tutta la durata della concessione.
4. Il materiale richiesto andrà ritirato e restituito direttamente presso la sede della Comunità o altre sedi in cui è depositato, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione di concessione delle attrezzature.
5. Eventuali danni e/o ammanchi, provocati per incuria o imperizia, verranno constatati al momento della riconsegna, fatte salve le cause di forza maggiore.
6. Nel caso di ammanchi o fuori uso del materiale, sarà addebitato al richiedente il valore risarcitorio dello stesso.
7. Nel caso di danneggiamenti verrà addebitato il costo della riparazione.
8. Sono a carico del richiedente tutte le spese relative al trasporto, montaggio, conservazione e smontaggio del materiale richiesto.
9. In caso di comprovata inosservanza delle suddette prescrizioni, il Concessionario sarà escluso da successivi utilizzi delle attrezzature per un termine temporale che sarà definito in relazione alla gravità del comportamento assunto e comunque non superiore ad anni 5 (cinque).
10. È vietata qualsiasi forma di cessione o di sub-concessione delle attrezzature non espressamente autorizzata dalla Comunità Valsugana e Tesino.

ARTICOLO 6

CAUZIONE PER L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

1. La concessione del materiale viene di norma effettuata mediante il deposito di una cauzione stabilito dal presente regolamento in euro 300,00 (trecento/00).

ARTICOLO 7

DISDETTA

1. È contemplata la possibilità di dare disdetta nei casi di sopravvenuta impossibilità, tale da rendere concretamente non realizzabile la manifestazione.
2. La disdetta dovrà essere comunicata tempestivamente, anche telefonicamente, e dovrà essere seguita da comunicazione scritta entro e non oltre le successive 24 ore e comunque in tempo utile ad evitare l'attivazione delle operazioni di predisposizione delle attrezzature richieste.

ARTICOLO 8

REVOCA

1. La concessione delle attrezzature può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero per impreviste ed inderogabili necessità della Comunità Valsugana e Tesino.
2. In tal caso la Comunità Valsugana e Tesino è sollevata da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, fatta eccezione del deposito cauzionale già versato.

ARTICOLO 9

FORO COMPETENTE

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento valgono le disposizioni del Codice Civile.
2. Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Trento, con esclusione della procedura di arbitrato.

ARTICOLO 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'eseguibilità della delibera che lo approva.